

**Zeitschrift:** Rivista Militare Ticinese  
**Herausgeber:** Amministrazione RMSI  
**Band:** 16 (1944)  
**Heft:** 2

**Rubrik:** Rubrica di diritto e procedura penale militare

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 15.03.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Rubrica di diritto e procedura penale militare

## Reati militari e cancellazione anticipata dal casellario giudiziale

Il milite X. venne condannato nel 1940 per appropriazione indebita (sottrazione di viveri) col beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione per un periodo di due anni (art. 32 CPM <sup>1</sup>). Immediatamente dopo il processo è tornato a casa sua; già da due anni la condanna è cancellata e sull'estratto del casellario si leggono le parole che dovrebbero attestare l'illibatezza: „nessuna condanna”. Il milite X. ha evidentemente trovato istituzioni di diritto umane e favorevoli che gli hanno permesso di sciogliersi dal peso dell'errore compiuto.

Il car. Y. venne condannato molti mesi prima, con la concessione dell'esecuzione in via militare, per una violazione dei doveri di servizio, perchè, dovendo montare di sentinella alle 2030 davanti ad una posizione di mitr., aveva preso il posto con un ritardo di alcuni minuti persi nel cercare il casco che non gli era riuscito di ritrovare subito nel buio dell'attiguo accantonamento. Il car. Y. ha scontato la pena e, dopo d'allora, ha prestato alcune centinaia di giorni di servizio attivo; è montato di sentinella decine e decine di volte senza più giungere un attimo in ritardo, ma, mentre suppone d'essere dunque in ordine, di avere pagato la propria colpa, di essersi riscattato dall'errore, si trascina dietro l'iscrizione della condanna nel casellario e, se gli occorre di presentare il certificato penale, la macchia è ancora lì: può affannarsi fin che vuole per spiegare il suo errore e far sapere che, se è giunto in ritardo, è perchè non poteva evidentemente montare di sentinella senza casco; che ciò non sarebbe successo se la sentinella che stava prima di lui non fosse partita alle 2030 precise, lasciando il posto come un manovale che depone il piccone, nè se il cambio delle sentinelle fosse stato fatto da un sott'uff. come sembra essere indicato nel R.S. Può affannarsi fin che vuole, la macchia è lì.

Vi è, in questi ordinamenti, una ingiusta diversità. Non soddisfa, infatti, che, mentre chi ha compiuto un reato comune, generalmente

---

<sup>1</sup> La marginale dell'art. 32 (identica a quella dell'art. 41 del Cod. pen. svizz.) dice „sospensione condizionale **della pena**”, ciò che costituisce evidentemente una improprietà, poichè non è la pena che viene sospesa, bensì la sua esecuzione, come esattamente è detto nel testo dell'art.

La marginale dovrebbe quindi essere così corretta: „sospensione condizionale **dell'esecuzione** della pena”.

infamante, può in uno spazio da due a cinque anni tornare „incensurato“ avendogli il Tribunale, a buona ragione, concesso la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, chi ha commesso un reato militare proprio, generalmente non infamante, ed ha scontato la pena nella forma che si chiama „custodia honesta“, non possa tornare egli pure incensurato se non (art. 59 CPM.) attraverso la procedura giudiziaria della riabilitazione e dopo che sian passati almeno dieci anni dall'esecuzione (a meno di compiere „un atto particolarmente meritorio“, ciò che non sembra essere affare di tutti i giorni).

Se a queste disposizioni nulla vi è da obbiettare dal punto di vista del diritto penale, vi è però dal punto di vista umano una differenza che non soddisfa. Queste osservazioni non intendono affatto sostenere un sistema di favore nei riguardi di tutte le condanne per qualsiasi reato compiuto in servizio, ma si riferiscono unicamente alle condanne per reati militari propri (art. 61 a 85 CPM.: insubordinazione; abusi di comando; violazioni dei doveri di servizio; reati contro i doveri del servizio). Per questi la cancellazione dovrebbe, anche in caso di esecuzione, essere effettuata d'ufficio quando sia trascorso un periodo di prova da fissare dal giudice, come avviene nei casi in cui è concessa la sospensione condizionale dell'esecuzione (art. 32 cif. 4 CPM.) e quando siano state soddisfatte determinate condizioni di servizio.

Non si tratta (come per l'amnistia) di passare la spugna su tutto quello che è stato, ma solo di introdurre, nei riguardi di talune condanne, delle condizioni che facilitino la loro cancellazione dal casellario, in considerazione del particolare carattere dei reati cui si riferiscono.

Queste osservazioni scompigliano un tantino i criteri della cancellazione in riguardo alla sospensione condizionale dell'esecuzione, ma questo non importa; che conta è unicamente il fatto che la questione riveste, senza dubbio e tanto più in periodo di servizio attivo, una notevole importanza che è facile intuire se appena si pon mente, ricordando il confronto esposto in principio, all'influenza talvolta decisiva che nei rapporti e nelle possibilità di lavoro può avere una iscrizione nel casellario giudiziale.

**ten. col. Aldo Camponovo**